

Abbiategrasso, 29 giugno 2020

**SPETT.  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
ABBIATEGRASSO**

Oggetto: **Osservazione n. 4, ai sensi dell'art. 14, comma 3, lr 12/2005, al Piano attuativo Essedue delle aree comprese tra Viale Papa Paolo VI e viale Giotto, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 6 febbraio 2020**

**Violazione del punto 9.2 del DP e dell'art. 21, comma 5 delle Nta del Piano delle Regole per errata e falsa applicazione ed in relazione ai commi 1, 2, 3, 4, 5 dello stesso art. 21.**  
**Violazione dell'art. 7, legge 241/1990, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto, difetto di istruttoria e di motivazione.**

Nelle precedenti osservazioni si è messa in evidenza la violazione dell'art. 21 operata con la DCG 10/2020 sia per la mancanza del Piano – progetto sia, in alternativa degli indirizzi comunali, per l'intero ATS2 di cui al comma 5 del medesimo art. 21; difatti l'assenza del piano – progetto non sottrae l'Amministrazione comunale dall'obbligo "di far valere la propria volontà, ***ispirate al più generale disegno complessivo dell'ambito in sede di valutazione e negoziazione del progetto di piano attuativo***" (art. 21, comma 5, Nta del Piano delle Regole).

L'omissione degli indirizzi complessivi concretizza una serie autonoma di profili di illegittimità della DGC 10/2020 e degli atti di cui si compone.

Per il comma 5, l'esercizio della volontà comunale presuppone che vi sia quel "***più generale disegno complessivo dell'ambito***", disegno al quale deve rapportarsi la proposta, cosicché, qualora esso manchi – come è mancato, nel caso in questione, il disegno complessivo dell'intero ATS2–, non ne deriva tanto la tutela del diritto del privato all'edificazione, quanto il venire meno del diritto della città di vedere pianificata, secondo un disegno organico complessivo, quella sua parte, elevata dalla disciplina urbanistica del PGT al rango di "strategica"; e altresì è conculcato il diritto dei proprietari delle altre aree interne all'ambito ad avere un indirizzo di governo che, riguardando complessivamente l'intero ATS2, tuteli anche loro, attraverso regole che disciplinano ordinatamente la trasformazione delle loro aree e il rapporto sia con le altre parti interne sia con la parte esterna, e quindi con la città.

Il non avere previsto l'indirizzo complessivo per l'intero ATS2, che si pone in alternativa al Piano Progetto, pur sempre previsto dall'art. 21 delle Nta del Piano delle Regole, configura la violazione del comma 5 dell'art. 21 medesimo, sia per la sua errata applicazione sia per l'evidente travisamento in diritto del comma 5.



Partito Democratico

CIRCOLO DI ABBIATEGRASSO e  
CASSINETTA DI LUGAGNANO

Difatti, è totalmente assente una qualsivoglia motivazione delle ragioni per le quali l'Amministrazione e il privato abbiano deliberatamente deciso, la prima di abdicare al ruolo di governo dell'ATS2, il secondo di esercitare una sua facoltà, che avrebbe reso – almeno per l'aspetto del disegno complessivo dell'ambito –, legittimo il suo atto di pianificazione.

Perciò il diritto di edificare, anche da parte del privato, presuppone a norma dell'art. 21 il dovere di attivarsi per dotare del Piano Progetto l'intero ATS2.

Soltanto in via residuale e subordinata, il comma 5, sempre previ indirizzi complessivi, ammette la possibilità di procedere in assenza di Piano Progetto.

Questa subordinata comunque non manda esente il Comune, o anche autonomamente i privati (comma 2, art. 21), dal procedere all'elaborazione del Piano Progetto.

Il privato non può sottrarsi all'onere di presentare una sua proposta di Piano Progetto e, soltanto nel caso esso non riuscisse ad ottenerlo, può avvalersi dalla facoltà subordinata, sempre che il Comune abbia provveduto a definire gli indirizzi complessivi.

Ebbene, né nella Relazione Tecnica di parte (Tav. 1), né tantomeno nella DGC 10/2020, è detto alcunché in ordine alla mancanza del Piano Progetto.

Detta omissione concretizza anche il separato vizio del procedimento per l'omessa comunicazione di avvio dello stesso (art. 7, legge 241/1990), da inviare – anche nella materia pianificatoria – a tutti i proprietari di aree dell'ATS2 interessati da puntuali decisioni urbanistiche, come lo sono per l'appunto quelle che attengono alla disciplina dell'ATS2.

In accoglimento dell'osservazione sopra formulata, **si chiede che l'Amministrazione Comunale, in autotutela, proceda alla revoca della DGC n. 10/2020, o in subordine, la modifica del PA per renderlo adeguato al PGT, previa adozione di Piano Progetto o di indirizzi complessivi per l'intero ATS2.**

Andrea Gillerio

PARTITO DEMOCRATICO  
Abbiategrasso e Cassinetta di Lugagnano  
Segretario